



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2006 (15.01.07)
(OR. EN)**

16903/06

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0183 (COD)**

**TRANS 340
CODEC 1577**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Com: 13869/06 TRANS 259 CODEC 1096

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità

- *Orientamento generale*

Si allega per le delegazioni il testo del progetto di direttiva scaturito dall'accordo sull'orientamento generale raggiunto dal Consiglio TTE del 12 dicembre 2006. I considerando 9, 13 e 15 fanno parte di tale orientamento generale. Gli altri considerando saranno esaminati successivamente, tra l'altro sulla scorta degli emendamenti che il Parlamento europeo adotterà in prima lettura.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti
immatricolati nella Comunità¹**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),
vista la proposta della Commissione²,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
visto il parere del Comitato delle regioni⁴,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Molti incidenti si verificano perché i conducenti di veicoli commerciali pesanti non si accorgono della presenza di altri utenti stradali nelle immediate vicinanze o a fianco del proprio veicolo. Questi incidenti avvengono spesso in corrispondenza di incroci, confluenze e rotonde allorché il conducente, cambiando direzione, non si rende conto della presenza di altri utenti stradali situati negli angoli ciechi della zona immediatamente circostante il veicolo. Si calcola che circa 400 persone muoiano ogni anno in tali circostanze, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di utenti vulnerabili quali ciclisti, motociclisti e pedoni.

¹ Riserva parlamentare: FR, MT e UK.

² GU C , , pag.

³ GU C , , pag.

⁴ GU C , , pag.

⁵ GU C , , pag.

- (2) Nel Libro bianco del 12 settembre 2001 dal titolo *La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte*⁶ la Commissione ha stabilito l'obiettivo di dimezzare il numero di morti per incidenti stradali entro il 2010. Nel terzo programma d'azione sulla sicurezza stradale⁷ la Commissione ha assunto l'impegno di studiare la possibilità d'installare sui veicoli commerciali pesanti già in circolazione dispositivi per la visione indiretta per ridurre gli angoli ciechi, contribuendo in tal modo a ridurre il numero di vittime di incidenti stradali.
- (3) Il gruppo di alto livello CARS 21, nella tabella di marcia da applicare nell'arco di dieci anni e contenuta nella relazione finale riguardante un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo (*A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century*), raccomandava un approccio integrato in materia di sicurezza stradale, fondato in particolare sull'introduzione obbligatoria di nuovi dispositivi di sicurezza, quali gli specchi volti a ridurre gli angoli ciechi dei veicoli commerciali pesanti.
- (4) La direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE⁸, presenta un notevole potenziale di riduzione del numero delle vittime, ma riguarda soltanto i veicoli di nuova immatricolazione.
- (5) Ne consegue che i veicoli già in circolazione non sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/97/CE. Si calcola che non vi sarà una completa sostituzione di tali veicoli prima del 2023.
- (6) Per contribuire a ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali causati da tali veicoli e nei quali sono coinvolti utenti stradali vulnerabili, occorre nel frattempo provvedere a che nei veicoli di cui trattasi siano installati a posteriori dispositivi perfezionati per la visione indiretta.
- (7) Nei veicoli di questo tipo in circolazione dovrebbero essere installati specchi che riducano gli angoli ciechi laterali in conformità delle prescrizioni tecniche della direttiva 2003/97/CE. Ciò è tecnicamente fattibile per la maggior parte dei veicoli in causa.

⁶ COM(2001)370 defin.

⁷ COM(2003)311 defin.

⁸ GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/27/CE della Commissione (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44).

- (8) È tuttavia adeguato e proporzionato prevedere esenzioni per i veicoli con durata di vita breve, per i veicoli dotati di specchi laterali il cui campo di visione è solo minimamente inferiore a quello previsto dalla direttiva 2003/97/CE e per i veicoli su cui l'installazione di specchi conformi a detta direttiva non è economicamente praticabile.
- (8bis) I veicoli delle categorie N₂ e N₃ che sono stati immatricolati inizialmente oltre 10 anni prima della data di recepimento della presente direttiva e che sono utilizzati essenzialmente per il loro valore storico non dovrebbero essere soggetti alle norme e procedure contenute nella presente direttiva.
- (9) Per gli autocarri che per motivi tecnici non possono soddisfare totalmente i requisiti della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero consentire ed approvare soluzioni alternative. In tali casi gli Stati membri sono tenuti a comunicare gli elenchi delle soluzioni tecniche permesse e approvate alla Commissione che, a sua volta, li metterà a disposizione di tutti gli Stati membri.
- (10) Per consentire al mercato di far fronte a una forte domanda di specchi durante un periodo molto breve è opportuno prevedere periodi transitori.
- (11) I veicoli commerciali pesanti, sui quali, prima delle date di recepimento della direttiva 2003/97/CE, sono stati installati dispositivi per la visione indiretta che coprono ampiamente il campo di visibilità richiesto da suddetta direttiva, dovrebbero essere esentati dagli obblighi della presente normativa.
- (12) L'equipaggiamento dei veicoli già circolanti dovrebbe essere accompagnato da misure volte a sensibilizzare sui pericoli legati all'esistenza di angoli ciechi nei veicoli commerciali pesanti.

- (13) La direttiva 96/96/CE prevede il controllo tecnico periodico dei veicoli a motore destinati al trasporto merci e aventi massa massima ammissibile superiore a 3 500 kg, almeno su base annuale. Per essere sottoposti al controllo tecnico con esito positivo i veicoli commerciali pesanti devono essere muniti, tra l'altro, di specchi retrovisori conformi ai requisiti della presente direttiva. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente i certificati di controllo tecnico da essi rilasciati per i veicoli immatricolati nel rispettivo territorio fino alla fine della libera circolazione dei veicoli sulle strade degli Stati membri.
- (14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'equipaggiamento dei veicoli già circolanti nella Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce obblighi per l'installazione di sistemi per la visione indiretta nei veicoli di categoria N₂ e N₃ di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio che sono immatricolati nella Comunità.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica ai veicoli di categoria N₂ e N₃ di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 70/156/CEE che non sono omologati o approvati come veicolo unico ai sensi della direttiva 2003/97/CE⁹.
2. La presente direttiva non si applica:
 - (a) ai veicoli di categoria N₂ e N₃ immatricolati **anteriormente al 1° gennaio 2000**;
 - (b) ai veicoli di categoria N₂ aventi una massa massima totale ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate nei quali è impossibile installare specchi di categoria V in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - i) nessuna parte dello specchio è situata a meno di 2 m (+10 cm) dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso massimo tecnicamente ammissibile, e
 - ii) lo specchio è completamente visibile dal posto di guida;

⁹ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.)

- c) ai veicoli di categoria N₂ e N₃ che sono subordinati a misure nazionali entrate in vigore prima delle date di recepimento della direttiva 2003/97/CE, che impongono il montaggio, dal lato passeggero, di altri dispositivi per la visione indiretta che coprono almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella suddetta direttiva.

Articolo 3bis

1. Gli Stati membri provvedono a che in tutti i veicoli di cui all'articolo 2 siano installati, dal lato passeggero, specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto prescritto rispettivamente per gli specchi di categoria IV e V dalla direttiva 2003/97/CE.
2. In deroga al paragrafo 1, le prescrizioni della presente direttiva sono ritenute rispettate se i veicoli sono dotati, dal lato passeggero, di specchi grandangolari e di accostamento i cui campi di visibilità combinati coprono almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V e almeno l'85% del campo di visibilità a livello del suolo degli specchi di categoria V definiti nella direttiva 2003/97/CE.

3. I veicoli di cui all'articolo 2 sui quali, in assenza di soluzioni tecniche disponibili e economicamente praticabili, non è possibile installare specchi che rispettino quanto prescritto dall'articolo 3bis, paragrafi 1 o 2 della presente direttiva possono essere equipaggiati di specchi supplementari e/o altri dispositivi per la visione indiretta, purché tali dispositivi combinati coprano almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V e almeno l'85% del campo di visibilità a livello del suolo degli specchi di categoria V definiti nella direttiva 2003/97/CE.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle soluzioni tecniche adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione mette detti elenchi a disposizione di tutti gli Stati membri.

Articolo 3ter

La conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 3bis, paragrafi 1, 2 e 3 è stabilita mediante un attestato rilasciato da uno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

La Commissione, assistita dai comitati di cui all'articolo 8 della direttiva 96/96/CE del Consiglio e all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, adotta le misure appropriate per assicurare che i dispositivi di cui all'articolo 3bis siano installati e sottoposti a controllo tecnico conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. Queste misure vengono adottate entro la data stabilita all'articolo 5.

Articolo 3quater

Gli Stati membri si conformano agli obblighi di cui all'articolo 3bis, paragrafi 1, 2 e 3 al più tardi entro due anni dalla data stabilita all'articolo 5.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente
